



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 29 del 30/07/2020

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

Per convocazione con atto del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, il giorno **trenta** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventi**, alle ore 21,05 in adunanza di Prima convocazione previa consegna ai Consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge con l'elenco degli oggetti da trattarsi.

Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti i sottoelencati Consiglieri ed Assessori non Consiglieri:

1) DIACCI Enrico	Presente
2) BACCHELLI Susanna	Presente
3) DIACCI Marzia	Presente
4) FABBRI Mauro	Presente
5) FRACAVALLA Alessandro	Presente
6) GALIOTTO Gloria	Assente
7) GROSSI Giorgia	Presente
8) MARTINELLI Riccardo	Assente
9) MONTANARI Elisa	Presente
10) TIOLI Claudio	Presente
11) TURCI Elisa	Presente
12) ZANARDI Matteo	Presente
13) FERRARI Marco	Presente
14) OLIVETTI Giulia	Assente
15) ROSSI Marina	Presente
16) ZENONI Dario	Presente
17) BONATTI Remo	Presente
Presenti n. 14	Assenti n. 3

1) CASARINI Elisa Presente

Assume la Presidenza il Sig. TIOLI CLAUDIO Presidente del Consiglio.

Assiste il Vice Segretario CAPPI RAFFAELE.

Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.

La seduta è VALIDA.

Sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri: - -



N. 29

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

- - -

Ai sensi dell'articolo 38 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" nel testo in vigore definito con delibera consiliare n. 25 del 30/05/2019, il file audio della seduta registra integralmente gli interventi svolti nel corso della discussione, viene pubblicato sul sito istituzionale del comune, è firmato digitalmente dal Segretario Comunale e dal Presidente del Consiglio Comunale, protocollato ed inviato alla conservazione digitale, e costituisce a tutti gli effetti di legge verbale della seduta.

Sono presenti il Dirigente del Servizio Finanziario dell'Unione Terre d'Argine Dott. Antonio Castelli e la Responsabile territoriale del Servizio Finanziario Dott.ssa Roberta Mussini.

Il **Dott. Castelli** illustra tecnicamente il documento in esame.

Il Consigliere **Rossi Marina** (Insieme al Centro Sinistra) dichiara il voto favorevole in quanto ritiene raggiunto un buon equilibrio complessivo fra le esigenze dell'ente e dei privati.

Quindi nessun altro chiedendo la parola.

Nessuna variazione è intervenuta rispetto al quadro iniziale.
Consiglieri presenti n. 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge n. 160 del 2019 ha modificato la riscossione coattiva delle entrate comunali, introducendo, al comma 792, l'accertamento esecutivo, col quale si unificano in un unico provvedimento sia l'accertamento tributario che il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione di pagamento); le stesse modalità sono previste anche per le entrate di natura patrimoniale, fatta eccezione per le contravvenzioni al Codice della Strada;

Richiamati in particolare:

- l'art. 1, comma 796 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede *"In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:*

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;*
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;*
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;*
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;*
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;*
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.*



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

- l'art. 1, comma 797 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che il Comune può regolamentare le condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando il vincolo di prevedere una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per i debiti di importi superiori a euro 6.000,01;

- l'art. 1, comma 802 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede *"Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997."*

- l'art. 1, comma 803 della legge n. 160 del 2019 in base al quale *"I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:*

a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n.109 del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n.80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie"

- l'art. 1, comma 804 della legge n. 160 del 2019 che prevede l'applicazione delle nuove disposizioni, ivi comprese quelle relative agli oneri da porre a carico dei debitori, anche alle ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, sicché le nuove disposizioni sono applicabili tanto agli atti di accertamento esecutivi tributari e patrimoniali emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 sia alle ingiunzioni che verranno emesse per recupero di quanto dovuto sulla base di atti di accertamenti, o richieste di pagamento di entrate patrimoniali, notificate entro il 31 dicembre 2019 ma non pagate e quindi da ingiungere;

Considerata:

- la necessità di disciplinare in maniera organica e uniforme le attività concernenti la gestione dei crediti dell'Ente, di qualsiasi natura, successive alle procedure di pagamento volontario o spontaneo;
- la necessità di regolare i provvedimenti di dilazione di pagamento prevedendo fino ad un massimo di 72 rate mensili in base all'importo totale da riscuotere al fine di consentire l'assolvimento del pagamento da parte di coloro che si trovano in difficili situazioni economico/finanziarie;

Considerato che:

- occorre procedere all'approvazione di un nuovo regolamento, tenuto conto che la normativa ha profondamente modificato le norme di riferimento, prima tra tutte quelle relative agli oneri della riscossione da porre a carico del debitore;



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

Ravvisata in particolare la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire in materia di provvedimenti di rateizzazione al fine di favorire l'assolvimento del pagamento da parte di coloro che si trovano in difficili situazioni economico/finanziarie;

Ritenuto opportuno a tal fine prevedere un numero massimo di rate consentite - fino ad un massimo di 72 mensili - in base all'importo totale del credito da riscuotere;

Visto il disposto dell'articolo 52 ("Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni") del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ("Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") che attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Richiamato l'articolo 53 ("Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni"), comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;

Rilevato che l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

Presa visione dello schema di Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali allegato (A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 8 comma 9 del Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali finalizzato a tutelare i contribuenti con riferimento alle rateizzazioni in essere nel 2020 tenuto conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle conseguenti restrizioni adottate al fine di limitarne la diffusione; in base allo stesso *"Limitatamente all'anno 2020, tenuto conto della crisi causata dalla diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenti misure adottate per contrastarla – in deroga a quanto previsto al precedente comma 7 – il beneficio della rateizzazione è revocato qualora il contribuente ometta il versamento di 6 rate nel corso dell'intero anno. Le eventuali rate non versate vengono spostate in coda al piano di rateizzazione originario che pertanto è aumentato di un numero di rate pari a quelle non versate, anche in deroga alla durata massima del periodo di rateizzazione previsto da Regolamento."*

Ritenuto opportuno applicare tale misura a tutte le rateizzazioni in essere nel corso del 2020 anche se relative ad avvisi di accertamento o ingiunzioni di pagamento emesse in periodo precedente;

Visto che, ai sensi dell' articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio Tributi;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile territoriale del Servizio Finanziario;



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

Presa visione del parere dell'Organo di Revisione reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Tutto ciò premesso,

Con voti favorevoli 13 (10 NOI Lista Civica – 3 Insieme al Centro Sinistra), contrari 1 (Lega), astenuti nessuno e pertanto a maggioranza, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali, allegato (A) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la disposizione prevista dall'art. 8 comma 9 dell'allegato si applica a tutti i provvedimenti di rateizzazione in essere nel corso del 2020 anche se relativi ad avvisi di accertamento o ingiunzioni di pagamento emesse in periodo precedente;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, 1° gennaio 2020;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare, come dichiara con voti favorevoli 13 (10 NOI Lista Civica – 3 Insieme al Centro Sinistra), contrari 1 (Lega), astenuti nessuno e pertanto a maggioranza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, al fine di provvedere in tempo utile ai conseguenti adempimenti.

- - -



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del 30/07/2020

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to TIOLI CLAUDIO

Il Vice Segretario
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 04-08-2020 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 04-08-2020

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267

ai sensi dell'art. 134, 3°

Novi di Modena,

Il Segretario Comunale
F.to

E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Novi di Modena, _____



COMUNE DI NOVI DI MODENA

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

**Approvato con delibera di C.C. n.
In vigore dal 1° gennaio 2020**

del / /2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto _____	3
Articolo 2 - Recupero bonario _____	3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario _____	3
Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale _____	4
Articolo 5 - Riscossione coattiva _____	4
Articolo 6 - Interessi moratori _____	5
Articolo 7 - Costi di elaborazione e notifica _____	5
Articolo 8 -Rateizzazione _____	6
Articolo 9 - Importi minimi _____	8
Articolo 10 - Ingiunzioni di pagamento _____	8
Articolo 11- Disposizioni finali _____	8

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali - ad eccezione delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 - è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
4. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate afferiscono, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a trenta giorni per ottemperare.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di

sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
2. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
3. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti

relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Novi di Modena;
 - b) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
4. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 6 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle

finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 -Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione coattiva, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate, secondo il seguente schema:
 - a. fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 50,01 a euro 100,00: fino a 2 rate mensili;
 - c. da euro 100,01 a euro 200,00: fino a 3 rate mensili;
 - d. da euro 200,01 a euro 500,00: fino a 6 rate mensili;
 - e. da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a 12 rate mensili;
 - f. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a 18 rate mensili;
 - g. da euro 2.000,01 a euro 3.000,00: fino a 24 rate mensili;
 - h. da euro 3.000,01 a euro 4.000,00: fino a 30 rate mensili;
 - i. da euro 4.000,01 a euro 5.000,00: fino a 36 rate mensili;
 - j. da euro 5.000,01 a euro 8.000,00: fino a 42 rate mensili;
 - k. da euro 8.000,01 a euro 15.000,00: fino a 48 rate mensili;
 - l. da euro 15.000,01 a euro 25.000,00: fino a 54 rate mensili;
 - m. da euro 25.000,01 a euro 35.000,00: fino a 60 rate mensili;
 - n. da euro 35.000,01 a euro 50.000,00: fino a 66 rate mensili;
 - o. oltre 50.000,01 fino a 72 rate mensili.
2. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà eventualmente anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
3. Nel caso in cui al medesimo contribuente o ai componenti dello stesso nucleo familiare siano notificati da parte del Comune di Novi di Modena o dell'Unione Terre d'Argine più atti della riscossione anche se relativi a debiti diversi, o annualità diverse della medesima tipologia di debito, ai fini della determinazione del

numero massimo di rate concedibili si tiene conto dell'ammontare complessivo del debito del contribuente/nucleo familiare alla data di presentazione della richiesta di rateizzazione.

4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
5. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
6. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso.
7. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
8. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di un semestre solare (intendendosi a tal fine i periodi dal 01/01 al 30/06 e dal 01/07 al 31/12) nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
9. Limitatamente all'anno 2020, tenuto conto della crisi causata dalla diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenti misure adottate per contrastarla – in deroga a quanto previsto al precedente comma 8 – il beneficio della rateizzazione è revocato qualora il contribuente ometta il versamento di 6 rate nel corso dell'intero anno. Le eventuali rate non versate vengono spostate in coda al piano di rateizzazione originario che pertanto è aumentato di un numero di rate pari a quelle non versate, anche in deroga alla durata massima del periodo di rateizzazione previsto da Regolamento.
10. In casi particolari ed eccezionali, qualora sussistano elementi meritevoli di tutela, la Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Servizio cui fa capo l'entrata da recuperare, può disporre il pagamento del debito in un numero di rate superiore a quello stabilito dal precedente comma 1, fermo restando il limite massimo di 72 rate mensili.
11. In casi particolari ed eccezionali, quali gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie o altri gravi eventi di natura straordinaria, la Giunta Comunale con propria deliberazione, può incrementare il numero di rate non pagate tali da comportare la

decadenza dal beneficio della rateizzazione di cui al comma 8 del presente articolo.

Articolo 9 – Importi minimi

1. Non si procede alla riscossione forzata di pagamento per crediti da recuperare di importo inferiore ad euro 20,00 intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in futuri atti della riscossione, salvo prescrizione.

Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 11- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa statale. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.